

Circolare n. 64180 del 24 novembre 2014

Ulteriori istruzioni utili all'espletamento delle procedure previste dal decreto direttoriale 11 marzo 2014, recante disposizioni in merito alle modalità di erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Alle imprese interessate

Alle banche convenzionate

All'Associazione bancaria italiana

Premessa

Le istruzioni contenute nella presente circolare sono riferite al bando finalizzato alla promozione di investimenti innovativi per il miglioramento competitivo delle imprese nei territori delle regioni dell'"Obiettivo Convergenza", di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 ottobre 2013, n. 236.

Con decreto direttoriale 11 marzo 2014, della cui adozione e pubblicazione nel sito web istituzionale del Ministero è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 marzo 2014, n. 67, sono state individuate le modalità di erogazione delle agevolazioni concesse ai sensi del precitato bando.

A seguito di alcune richieste di chiarimento poste dalle imprese beneficiarie delle agevolazioni, si ritiene opportuno fornire ulteriori istruzioni e specificazioni per l'espletamento delle procedure previste, come riportate nei punti seguenti.

1. In ottemperanza a quanto previsto all'articolo 6, comma 2, lettera *e*), del decreto ministeriale 29 luglio 2013, lo standard di decreto utilizzato per la concessione delle agevolazioni prevede che i soggetti beneficiari si impegnino a rendicontare solo spese capitalizzate. Fermo restando il predetto obbligo, si precisa che, con riferimento alle fatture emesse a titolo di acconto che non prevedono la consegna del bene acquistato ed oggetto della rendicontazione, la capitalizzazione si deve intendere effettuata con l'iscrizione tra le "Immobilizzazioni" dello Stato Patrimoniale del bilancio aziendale, inserendo la relativa spesa tra le "Immobilizzazioni in corso ed acconti".



- **2.** Il decreto direttoriale 11 marzo 2014, all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), prevede, con riferimento alle modalità di utilizzo del conto corrente dedicato, che tutti i pagamenti dei titoli di spesa relativi ai beni oggetto degli ordini di acquisto di cui all'articolo 2, comma 1, dello stesso decreto direttoriale, devono essere effettuati attraverso il conto corrente dedicato ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari e di SEPA Credit Transfer con causale: "Bene acquistato ai sensi del Decreto MiSE 29/07/2013". Al riguardo si precisa che anche i pagamenti mediante Ricevuta Bancaria elettronica (RI.BA.) sono ammessi, in quanto equiparabili ai fini della trasparenza nonché della tracciabilità dell'operazione.
- **3.** Così come previsto all'articolo 7, punto 7.1, della convenzione stipulata in data 12 febbraio 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Associazione bancaria italiana, l'impresa beneficiaria, a copertura della quota di mezzi propri per il pagamento delle fatture ai fornitori, può ricorrere a un finanziamento bancario. In questo caso, ad integrazione di quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), del decreto direttoriale 11 marzo 2014, gli oneri e i costi strettamente correlati al finanziamento bancario potranno transitare sul conto corrente dedicato, al pari degli oneri e dei costi relativi alla tenuta del conto stesso.
- **4.** Il decreto direttoriale 11 marzo 2014, all'articolo 3 comma 2, lettera *a*), prevede che l'impresa beneficiaria, unitamente alla richiesta di erogazione, trasmetta un estratto conto che attesti la presenza sul conto corrente vincolato di una disponibilità finanziaria pari alla somma del 25 per cento del valore dei beni di investimento oggetto della richiesta di erogazione e dell'IVA. Ad integrazione di quanto previsto si precisa che, qualora l'impresa beneficiaria faccia ricorso, a copertura della quota parte di propria competenza, a un finanziamento bancario concesso dalla banca presso cui è aperto il conto corrente vincolato, l'impresa stessa, così come indicato nella circolare ABI Prot. UCR/ULG/001892 del 14 luglio 2014, potrà presentare, in luogo del predetto estratto conto, copia della delibera bancaria attestante la concessione del finanziamento. La banca convenzionata presso cui è aperto il conto corrente vincolato avrà l'obbligo, in questo caso, di procedere all'erogazione del predetto finanziamento sul medesimo conto entro il giorno successivo a quello di ricezione del nulla-osta a procedere da parte del Ministero.
- 5. Il decreto direttoriale 11 marzo 2014, all'articolo 4 comma 1, lettera *c*), dispone che attraverso il conto corrente dedicato non possono essere effettuati pagamenti relativi a titoli di spesa diversi rispetto a quelli agevolati, né possono essere disposte ulteriori movimentazioni in uscita fino al completamento delle procedure di erogazione relative al programma di investimento agevolato, tranne quelle relative agli oneri e ai costi strettamente correlati alla tenuta del conto. E' fatta salva, comunque, per l'impresa beneficiaria la possibilità, nel caso in cui abbia erroneamente versato sul conto corrente dedicato risorse eccedenti quelle necessarie al pagamento dei titoli di spesa allegati alla richiesta di erogazione, di disporre delle suddette eccedenze per mezzo di bonifico bancario ovvero di SEPA Credit Transfer verso altro conto corrente intestato all'impresa beneficiaria stessa.

IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Sappino
Firmato Sappino